

La data della fattura mette in salvo il superbonus

Casa

Il chiarimento delle Entrate sui documenti emessi a cavallo d'anno

In caso di scarto dello Sdi è ammessa la correzione entro il termine di 5 giorni

Giuseppe Latour

La data indicata nella fattura è il riferimento per individuare l'agevolazione che spetta al contribuente.

Quanto alla trasmissione allo Sdi è importante, soltanto, che questa avvenga entro il termine di 12 giorni. L'indicazione arriva con la risposta a interpello n. 103/2024, pubblicata ieri, che torna sulla vicenda degli sconti integrali in fattura, collegati a operazioni di superbonus, che era stata aperta da Telefisco 2023.

Già la circolare 24/E/2020 aveva chiarito che, in caso di sconto integrale in fattura sul superbonus (quando non ci sia, allora, pagamento), si fa riferimento alla data di emissione della fattura per individuare il momento di effettuazione delle spese. A Telefisco di settembre 2023, l'Agenzia aveva spiegato che la fattura si considera emessa al momento della sua trasmissione tramite lo Sdi. Generando un dubbio: se la trasmissione ritardata allo Sdi porta a non centrare un termine decisivo per ottenere l'agevolazione, quale data va considerata?

Ora l'Agenzia torna sul tema,

cambiando linea rispetto alle indicazioni date nel corso di Telefisco. E parte ora dal fatto che «la fattura non può considerarsi emessa prima dell'invio allo Sdi». Spiega, poi, che «ai fini dell'individuazione del momento di sostenimento della spesa, in ipotesi di opzione per lo sconto integrale in fattura» è possibile dare rilevanza alla data indicata nella fattura, corrispondente all'effettuazione dell'operazione (quindi al pagamento, anche tramite lo sconto in fattura).

È però necessario che «la relativa fattura sia stata trasmessa allo Sdi nei termini stabiliti dall'articolo 21, comma 4, del DPR n. 633 del 1972». Quindi, entro 12 giorni. E che, ovviamente, «ricorrono gli ulteriori requisiti formali e sostanziali previsti dalla disciplina del superbonus».

In sostanza, è possibile guardare

alla data del pagamento se poi la trasmissione allo Sdi arriva nei termini.

Il caso dal quale nascono questi chiarimenti era quello di una fattura inviata allo Sdi il 30 dicembre 2023, poi scartata, e reinviata all'inizio del 2024. C'è da ricordare, a questo proposito, che il superbonus ha cambiato livello di agevolazione tra il 2023 e il 2024. Le percentuali del 90% e del 110%, infatti, sono scadute a fine anno. Dal 2024 il superbonus è soltanto al 70% e non c'è più per le unifamiliari e gli immobili indipendenti. Ricadere in un anno o nell'altro, allora, può fare la differenza. Ma sono state diverse, nei mesi scorsi, le scadenze a cavallo delle quali sono cambiate le condizioni di utilizzo dell'agevolazione.

Quanto agli errori, per completare il quadro dei chiarimenti, arriva un'altra precisazione importante nella stessa risposta a interpello. Una fattura inviata allo Sdi, ma scartata dal sistema, «non viene a giuridica esistenza e non può considerarsi emessa», secondo quanto spiega l'interpello delle Entrate. Va, tuttavia, aggiunto che «lo scarto non pregiudica di per sé la tempestiva emissione del documento laddove il problema che vi ha dato corso venga corretto nei cinque giorni successivi alla ricezione del messaggio che dà conto dello scarto».

In pratica, laddove la fattura elettronica «recante lo sconto integrale sia stata inizialmente inviata allo Sdi il 30 dicembre 2023 e, a seguito di avvenuto scarto, nuovamente inviata nei cinque giorni successivi allo stesso», la fattura «potrà considerarsi emessa nel 2023, con tutte le conseguenze del caso».

IN BREVE

Telefisco 2023

A Telefisco 2023 l'agenzia delle Entrate aveva spiegato che la fattura si considera emessa al momento della sua trasmissione tramite lo Sdi. Questa indicazione aveva generato molti dubbi sui quali l'Agenzia è tornata con la risposta di ieri